# Regolamento per l'utilizzo della sala espositiva del Centro Culturale Mavarta sita in Via Piave, 2 a Sant'Ilario d'Enza (RE).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2007

### Art. 1

Il Comune di Sant'Ilario d'Enza, al fine di promuovere l'attività artistica nelle sue varie espressioni, concede gratuitamente la sala espositiva del Centro Culturale comunale Mavarta ad artisti, locali ed anche non locali, per la realizzazione di mostre d'arte, personali e collettive, assumendosi le spese per la stampa del materiale promozionale nei termini definiti all'art. 8.

#### Art. 2

Le mostre presso la sala espositiva del Centro Culturale Mavarta si svolgono, secondo un calendario prestabilito, nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ciascun anno solare, esclusi i periodi destinati dall'amministrazione comunale a mostre ed iniziative dalla stessa autonomamente programmate e curate.

### Art. 3

Per l'utilizzo della sala da parte dei soggetti indicati all'art. 1, le domande devono essere indirizzate all'Ufficio Cultura del Comune di Sant'Ilario d'Enza e pervenire entro il 31 ottobre di ciascun anno per la programmazione dell'anno successivo.

La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente, il suo recapito ed essere corredata da un curriculum, da una adeguata documentazione che illustri l'attività dell'artista e da un progetto espositivo di massima.

Il responsabile dell'istruttoria può richiedere l'integrazione della documentazione presentata per una valutazione più completa dell'attività dell'artista.

#### Art. 4

Il Responsabile dell'Ufficio Cultura, acquisito il parere della commissione definita nell'articolo seguente, approva il programma annuale delle mostre con determinazione.

La commissione deve formulare il parere entro 30 giorni decorrenti dalla decadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nell'art. 3, segnalando gli artisti più meritevoli in numero pari a quello delle mostre che si stabilisce di ospitare annualmente nella sala, indicando inoltre, se possibile, anche artisti che sostituiranno quelli inseriti nel calendario in caso di rinuncia.

Agli interessati viene comunicato l'esito della domanda entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato all'art. 3.

L'amministrazione si riserva la possibilità di revocare o ridurre la concessione, previo preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data prevista per l'inizio della mostra, per svolgere proprie manifestazioni, senza che il concessionario possa richiedere alcun risarcimento.

In caso di revoca la richiesta dell'artista verrà sottoposta nuovamente all'esame della commissione per il suo inserimento nella programmazione dell'anno successivo.

## Art. 5

La commissione è composta da tre esperti d'arte conoscitori anche della realtà locale, dall'operatore culturale del Comune referente del Centro Culturale Mavarta, che ne è il Presidente e dall'Assessore alla Cultura. I componenti della commissione, per la durata della nomina, possono assumere l'incarico di critico degli artisti che espongono presso la sala comunale solo a titolo gratuito.

#### Art. 6

La commissione nel concedere la sala espositiva si attiene ai seguenti criteri: valutazione degli aspetti artistici delle opere e della mostra proposta, in armonia con quanto indicato negli atti programmatici dell'Amministrazione, dando priorità alle mostre di artisti viventi e a coloro che non hanno usufruito in precedenza della sala espositiva escludendo, di converso, coloro che ne hanno già usufruito nell'ultimo triennio al fine di favorire una turnazione nell'utilizzo e riconoscendo una preferenza agli artisti che operino o abbiano operato nel territorio del Comune di Sant'Ilario d'Enza o delle zone adiacenti ad esso.

#### Art. 7

La sala viene concessa per un periodo massimo di quattro settimane, comprensivo del periodo necessario per l'allestimento e il disallestimento. Il concessionario è tenuto a rimuovere l'allestimento nella giornata ultima concessa ed a riconsegnare gli ambienti completamente sgombri e nel medesimo stato in cui gli sono stati consegnati. Il concessionario provvede alle spese relative all'allestimento ed alla gestione della mostra (montaggio, smontaggio, assicurazione delle opere, sorveglianza) con la sola esclusione di quanto indicato nell'art. 8.

Nel caso di mostra di artista scomparso o di collettiva, la Commissione subordina l'effettuazione dell'evento all'accettazione dell'assunzione di identiche responsabilità e di identici oneri da parte di soggetto terzo titolato a farlo.

Il Comune non risponde in caso di sottrazione o danneggiamento delle opere esposte, né della loro conservazione ed integrità, quali siano le cause e le circostanze di tali eventi.

#### Art. 8

Il Comune di Sant'Ilario d'Enza contribuisce alla realizzazione della mostra mediante il finanziamento della stampa degli inviti e delle locandine e curando la loro diffusione. Le caratteristiche (qualità e quantità) del materiale promozionale, sono definite in apposito atto dell'Ufficio Cultura.

Qualora l'artista intenda promuovere la mostra con materiale aggiuntivo o avente caratteristiche diverse da quello indicato nell'atto di cui sopra, le spese sono a suo carico.